



IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
GIOVANNI STELLA	Membro scelto dall'IVASS
GIOVANNI MARIA BERTI DE MARINIS	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
STEFANO CHERTI	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore GIOVANNI MARIA BERTI DE MARINIS

Riunione del 17/09/2026

FATTO

Con ricorso del 4 febbraio 2026 (preceduto da reclamo del 3 dicembre 2025) il ricorrente rappresenta che, in data 21 ottobre 2025, la compagnia aerea gli aveva comunicato la cancellazione del volo di ritorno previsto per la serata dell'8 novembre 2025 e la riprogrammazione dello stesso per la mattina della medesima giornata (ore 9.30). Il ricorrente, a causa degli impegni improrogabili già programmati per la giornata dell'8 novembre 2025 prenotava, quindi, un nuovo viaggio di ritorno per il 9 novembre 2025, pernottando presso una struttura alberghiera per una notte aggiuntiva. Lamenta, quindi, l'illegittimo diniego di copertura che gli era stato opposto dall'impresa con la quale aveva contratto una polizza viaggi che, nella ricostruzione offerta dal ricorrente, avrebbe incluso nelle coperture acquistate anche il sinistro in parola. Da ciò deriverebbe l'obbligo da parte dell'impresa di mantenerlo indenne per i costi di viaggio, vitto ed alloggio sostenuti a causa della necessità di provvedere autonomamente a riprogrammare il proprio viaggio di ritorno nella giornata del 9 novembre 2025.



In sede di controdeduzioni l'impresa eccepisce il fatto che il ricorrente, nell'ambito della presente procedura, non stia facendo valere la *"cancellazione"* di un volo aereo bensì la sua mera riprogrammazione per la mattinata dell'8 novembre 2025. Sulla scorta di tali considerazioni evidenzia, quindi, che il ricorrente aveva aderito ad una polizza collettiva che offriva, ai titolari della carta di credito alla quale si collegava il contratto di assicurazione, la copertura dai rischi connessi ai viaggi. Sottolinea pertanto che, ai sensi di polizza, la richiesta di rimborso del ricorrente non poteva collocarsi all'interno della copertura *"annullamento, ritardata partenza o mancata partenza"* offerta dall'impresa. Gli eventi descritti dal ricorrente, al contrario, sarebbero più correttamente da collocarsi nell'ambito della copertura *"inconvenienti di viaggio"* offerta al cliente tramite il medesimo contratto da una diversa impresa non coinvolta nella presente procedura. Insiste, quindi, per il non accoglimento del ricorso.

Nelle repliche il ricorrente contesta la ricostruzione svolta dall'impresa evidenziando che, contrariamente a quanto indicato nelle controdeduzioni, nella risposta al reclamo datata 21 gennaio 2026 la stessa aveva semplicemente negato che il sinistro denunciato fosse in qualche modo coperto dalla polizza stipulata. In ogni caso, il ricorrente ribadisce che il sinistro denunciato riguarda, a tutti gli effetti, una cancellazione del volo originariamente prenotato (previsto per la serata dell'8 novembre 2025) e non una mera riprogrammazione insistendo, quindi, per l'accoglimento del ricorso, in quanto il comportamento dell'impresa risulterebbe censurabile nella misura in cui concretizza un manifesto tentativo di sottrarsi agli obblighi contrattuali.

In sede di controrepliche, l'impresa ribadisce integralmente le proprie difese, affermando che la riprogrammazione del volo effettuata dalla compagnia aerea, che ha anticipato il volo di rientro dell'assicurato, non rientra tra le cause idonee a far scattare la copertura prevista dalla garanzia erogata dalla stessa per annullamento del viaggio. Eccepisce, a sostegno della propria posizione, che il nuovo volo offerto dalla compagnia aerea a seguito della cancellazione del precedente viaggio programmato, era stato dal ricorrente rifiutato per suoi impegni personali. L'impresa precisa che la compagnia aerea aveva comunicato tali modifiche con circa due settimane di anticipo e che il ricorrente, a seguito di ciò, aveva provveduto in autonomia a prenotare un nuovo viaggio di ritorno per il 9 novembre 2025. Continua ad affermare, quindi, che i fatti oggetto del ricorso non descriverebbero un sinistro rientrante all'interno delle coperture assicurative dalla stessa offerte, insistendo, quindi, per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il diniego di copertura opposto dall'impresa in relazione all'indennizzabilità ai sensi di polizza delle spese sostenute dal ricorrente a causa dell'anticipazione del viaggio di ritorno che, dal pomeriggio del 8 novembre 2025, era stato riprogrammato per le ore 9:30 del medesimo giorno. A causa di impegni già assunti dal ricorrente nella giornata del 8 novembre 2025, lo stesso si vedeva infatti costretto prenotare un nuovo volo di ritorno per il giorno 9 novembre 2025 ed a sostenere i relativi costi di viaggio, vitto ed alloggio. Sostiene, però, l'impresa che i fatti denunciati dal ricorrente non possano rientrare all'interno della copertura relativa a *"annullamento, ritardata partenza o mancata partenza"* offerta dall'impresa ma dovrebbero più correttamente collocarsi



nell'ambito della copertura "*inconvenienti di viaggio*" la quale, pur presente in contratto, è però offerta da altra impresa non evocata nella presente procedura.

Va in primo luogo osservato che dalle Condizioni Generali di Assicurazione allegate (d'ora in avanti CGA), emerge che il contratto di assicurazione di cui si discute sia stato stipulato con due distinte imprese di assicurazione. Al Capitolo 3 delle CGA viene poi specificato che l'impresa destinataria del presente ricorso è obbligata a prestare, fra le altre, la garanzia per "*annullamento, ritardata partenza o mancata partenza*". Di contro, dalla lettura del medesimo Capitolo 3 delle CGA, emerge che la diversa garanzia "*inconvenienti di viaggio*" è prestata da parte dell'altra impresa qui non evocata.

Tale considerazione preliminare serve, in primo luogo, al fine di perimetrare gli obblighi contrattuali assunti dall'impresa convenuta la quale, quindi, potrà rispondere solo di sinistri che rientrino, per quello che qui interessa, all'interno della copertura relativa ad "*annullamento, ritardata partenza o mancata partenza*". In secondo luogo, le precedenti osservazioni risultano utili a verificare la legittimazione passiva dell'impresa destinataria del ricorso. Va sul punto osservato che il ricorrente, dopo aver descritto i fatti che costituivano il sinistro, propone ricorso lamentando l'illegittimità del rifiuto opposto da parte dell'impresa convenuta proprio in relazione alla garanzia per "*annullamento, ritardata partenza o mancata partenza*". Tale garanzia, come sopra accennato, risulta offerta proprio dall'impresa nei confronti della quale è rivolto il ricorso la quale, quindi, è il soggetto legittimato passivo delle pretese formulate dal ricorrente. Ciò, quindi, impone di entrare nel merito delle contestazioni formulate al fine di verificare se il sinistro denunciato da parte del ricorrente rientri nel perimetro della copertura per "*annullamento, ritardata partenza o mancata partenza*" offerta dall'impresa.

Entrando, quindi, nel merito della vicenda, va sottolineato che la garanzia "*annullamento, mancata partenza e ritardata partenza*" risulta disciplinata dalla Sezione B delle CGA e la stessa copre, entro i massimali di polizza, le spese sostenute dall'assicurato quando questi "*è costretto ad annullare, posticipare, modificare o rinunciare al Viaggio Assicurato*" nelle ipotesi in cui l'annullamento del viaggio da parte dell'assicurato avvenga per le ragioni ivi indicate. Va, in primo luogo, evidenziato che tale garanzia, per come strutturata, non copra il rischio di annullamento/cancellazione del volo da parte del vettore aereo – e le conseguenti ricadute economiche che ciò può comportare – ma, al contrario, copra il rischio che un viaggio pianificato debba essere annullato o modificato da parte del viaggiatore a causa di sopravvenienze, espressamente indicate nella medesima sezione B delle CGA, che rendano per lo stesso impossibile o irragionevole intraprendere o proseguire il viaggio.

Nel caso di specie, il ricorrente lamenta che a causa della riprogrammazione del volo di ritorno originariamente previsto per le ore 17:00 dell'8 novembre 2025, lo stesso era stato anticipato alle ore 9:30 del medesimo giorno. Tale orario era incompatibile con gli impegni che il ricorrente aveva già assunto rendendo per lo stesso necessario procedere ad una nuova prenotazione del volo di ritorno per il giorno 9 novembre 2025.

Dall'annullamento del volo di ritorno è scaturito, quindi, l'obbligo per il vettore aereo di "*riproteggere*" il ricorrente su altro volo che, come detto, era in partenza dal medesimo aeroporto alle ore 9:30 del giorno 8 novembre 2025. Se è del tutto ragionevole ritenere che



una variazione così significativa dell'orario di partenza del volo di ritorno abbia causato un inconveniente di viaggio che abbia reso necessario effettuare una nuova e diversa prenotazione della tratta di ritorno da parte del ricorrente, è però allo stesso modo da sottolineare che la garanzia invocata dal ricorrente avrebbe coperto i costi dallo stesso sostenuti solo nell'ipotesi in cui l'impossibilità soggettiva di effettuare il viaggio di ritorno, per come riprogrammato, fosse dipesa dalle cause espressamente previste dalla già menzionata Sezione B delle CGA. Emerge però dalle dichiarazioni effettuate dal ricorrente che lo stesso abbia dovuto procedere a prenotare una diversa soluzione di viaggio per il ritorno in quanto nella giornata del 8 novembre 2025 aveva già da tempo preso impegni non prorogabili, fra i quali anche delle visite mediche. Tali impegni, senza dubbio non velleitari, non sono però previsti quali circostanze idonee a giustificare l'attivazione della copertura assicurativa invocata da parte del ricorrente rendendo, quindi, legittimo il diniego di copertura opposto dall'impresa. Tutto ciò, ovviamente, senza alcun pregiudizio circa la possibilità di attivare le eventuali ulteriori coperture previste dalla polizza ove ne ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

La Presidente

Firmato digitalmente da

CONCETTA BRESCIA MORRA